



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 140 del 18/11/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO FROLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, A CARICO DEL SIG. ANTONIO FONTANA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 61 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DI MAIOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ne dichiara l'efficacia, comminando al sig. Fontana Antonio, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., la squalifica di n.7 gare di campionato.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni a loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Frola Antonio, inibizione per n.1 (uno) anno;
- Di Maiola Alessandro, inibizione per n.1 (uno) anno;
- SSD Alatri Calcio A R.L., ammenda di euro 1.000,00 e penalizzazione di n.4 punti in classifica.

La sanzione decorre dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

Publicato in Roma il 18 novembre 2022

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli